



Comune di Ardore

Provincia di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Ordinanza Prefettizia del 08/05/2015 – Animali vaganti.

- Richiamate le precedenti ordinanze e, da ultimo, la n. 65004 del giorno 11 ottobre 2013, con le quali era stato disposto che le Forze dell'Ordine e loro eventuali ausiliari provvedessero all'abbattimento dei c.d. animali vaganti;
- Esaminata la relazione del Comandante del Corpo Forestale dello Stato, n. 852 del 20 febbraio 2015, con la quale, fra l'altro, si rassegna che il fenomeno degli animali vaganti, e in particolare dei bovini, in questo territorio provinciale può determinare situazioni di rischio per la pubblica incolumità e si evidenzia, altresì, "la necessità di fronteggiare il fenomeno in esame anche nel breve termine»;
- Considerato che nella Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia svoltasi presso questa Prefettura in data 12 marzo scorso con la partecipazione dei Procuratori della Repubblica dei Tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri, si è concordato di adottare, per grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché dell'incolumità della popolazione e per la sicurezza della circolazione sia stradale che ferroviaria;
- Rilevata, pertanto, l'opportunità di adottare un provvedimento straordinario affinché le Forze dell'Ordine e gli altri Enti interessati possano procedere, laddove sussistano i presupposti di necessità e di urgenza, all'abbattimento degli animali vaganti, e in particolare dei bovini, che possano generare situazioni di pericolo, con le modalità ritenute utili allo scopo nell'ambito delle disposizioni dell'Ordinamento;
- Visto l'art. 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

ORDINA

per i motivi in preambolo indicati, alle Forze di Polizia statali e locali ed ai loro eventuali ausiliari di provvedere all'abbattimento degli animali vaganti, e in particolare dei bovini, nel caso in cui dovessero creare situazioni di pericolo concreto per l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione, sia stradale che ferroviaria.

DISPONE

- 1) Il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed il Comandante del Corpo Forestale dello Stato, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, disporranno per l'eventuale impiego degli animali abbattuti per il consumo umano e a scopo benefico ovvero per lo smaltimento degli stessi nelle forme previste;
- 2) Le Amministrazioni comunali interessate dovranno supportare il personale operante con attrezzature idonee per il trasporto degli animali, l'interramento delle carcasse o la distruzione delle stesse, secondo le indicazioni della competente Autorità Sanitaria.
- 3) La presente ordinanza avrà validità di un anno e allo spirare del termine verranno valutate le condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento.
- 4) L'atto dovrà essere affisso, in copia autentica, all'albo pretorio di tutti i Comuni della provincia e deve essere riprodotto, a cura di ciascun Comune, in manifesti, di adeguato formato, da affiggersi negli spazi a ciò destinati, lungo le vie e nelle piazze principali dei Comuni.
- 5) La medesima ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa Prefettura.
- 6) Il Comandante del Corpo Forestale dello Stato è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento in collaborazione con le altre Forze di Polizia statali e locali.
- 7) Avverso la predetta ordinanza potrà essere proposto ricorso amministrativo al Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del citato R.D. n. 773/31, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza prefettizia sul sito telematico di questo Ufficio.

Il Prefetto
(Sammartino)